



Comune di Formello

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 03/06/2026

OGGETTO: DIVIETO USI IMPROPRI FORNITURA IDRICA POTABILE

IL SINDACO

VISTA la nota della Soc. Acea Acqua prot. N.0417755/26 del 14/05/2026 assunta al Protocollo Generale di questo Ente in data 14/05/2026 al n. 18932 avente ad oggetto: “Richiesta azioni di prevenzione e contrasto per usi impropri fornitura idrica potabile”.

CHE la soc. Acea Acqua, nella sopra citata nota, evidenzia che, *“sebbene i cumulati pluviometrici dell’avvio dell’anno risultino in linea con le medie stagionali occorre considerare che tale dato si inserisce in un ciclo siccitoso che perdura da oltre un quadriennio.”*;

CONSIDERATO che: al fine di garantire la tutela della risorsa idrica potabile ed evitare di comprometterne l’andamento, in particolare nel periodo estivo;

RITENUTO, pertanto, prevenire un uso eccessivo o improprio;

VISTO l’articolo 50 del D.lgs 267/2000;

ORDINA

E’ RIGOROSAMENTE VIETATO L’USO DELL’ACQUA PROVENIENTE DALLA RETE IDRICA COMUNALE PER USI IMPROPRI E PRECISAMENTE E’ FATTO DIVIETO:

- di irrigazione di orti, giardini attraverso l'utilizzo di condotte con allaccio alla rete dell’acquedotto comunale;
- di riempimento di ogni tipo di piscine private;
- di lavaggio automobili/cicli/motocicli;
- di utilizzo dell’acqua potabile per qualunque uso ludico o che non sia quello del servizio personale;
- di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall’alimentazione se non da persone a questo autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate,
- di prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per lo spegnimento di incendi.

I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, comunque per tutte le attività regolarmente autorizzate e per le quali necessita l’uso di acqua potabile. Sono esclusi dal presente atto gli annaffiamenti, che comunque devono essere eseguiti con parsimonia, dei giardini e parchi ad uso pubblico e le aree cimiteriali, qualora l’organizzazione del servizio non consenta l’annaffiamento in orario notturno, nonché i servizi pubblici di igiene urbana. Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente disposizione. In caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 650 del C.P., si procederà ai sensi di Legge con l’applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00. Chiunque violi ripetutamente i disposti della presente ordinanza, oltre all’applicazione della massima sanzione pecuniaria, verrà fatta denuncia all’Autorità Giudiziaria per l’avvio del procedimento penale a tutela del pubblico interesse, nei confronti del soggetto o utente che abbia così recato colposamente un grave danno alla collettività. Si

incarica la Società ACEA ATO 2, congiuntamente con il personale della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine, di effettuare controlli a campione per verificare il corretto uso dell'acqua potabile.
Contro la presente ordinanza è ammissibile ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.
Dalla Residenza Municipale

Il Sindaco
Gian Filippo Santi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Formello.